



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 863 del 28/10/2021

**Oggetto: Approvazione convenzione con l'Università degli Studi dell'Insubria con sede in Via Ravasi, 2 - Varese, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 ed art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142 degli studenti iscritti presso le strutture dell'Asl VCO. Durata quinquennale**

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

**DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA**



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. VCO.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

### **Premesso che,**

- ❖ con e-mail acquisita in arrivo al prot. 50772/21 del 18/08/2021, la signorina Martina Trazzi iscritta al 3° anno della facoltà di Scienze Biologiche dell'Università degli Studi dell'Insubria, richiedeva a questa azienda la stipula di una convenzione al fine delle svolgimento di Tirocinio Formativo e di Orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n.196 e D.M. 25/03/1998 n.142;
- ❖ con e-mail acquisita in arrivo al prot. 67164 del 29/10/2021, la signora Chiara Esposito della Segreteria Didattica del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV) dell'Università degli Studi dell'Insubria, trasmetteva a questa ASL proposta di Convenzione Collettiva di Tirocini Curriculari.

**Rilevato** che sono state verificate alcune enunciazioni di carattere sia formale che sostanziale al testo convenzionale predetto, per una stesura coerente con la normativa della Regione Piemonte del disciplinare definitivo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), avenire validità di 5 (cinque) anni e cioè fino al 31/12/2026.

**Visto** il testo della convenzione proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Università.

**Dato atto** che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

**Visti** gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'intesa tra Regioni, Università e SSN.

**Atteso che** il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



- ⊕ L'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita: "Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome".
- ⊕ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ⊕ Il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n. 142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed art. 1 Dm 142/1998.

**Vista** la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

**Rilevato** pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

**Procede** ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede in Via Ravasi, 2 - Varese, secondo il testo definito nell'allegato allegato A) alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con l'Università degli Studi dell'Insubria con sede legale in via Ravasi, 2 – Varese, per lo svolgimento di attività di tirocino di presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 e art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale alla lettera A) avente validità di anni 5 (cinque) e cioè fino al 31/12/2026.



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.

3) **Di dare atto altresì** che:

- **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
- Il numero degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
- qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.

4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.

5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1999



**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO  
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI**

**TRA**

**SOGGETTO PROMOTORE – Università degli Studi dell'Insubria**

Con sede legale in via Ravasi, 2

CAP 21100 Comune Varese Provincia VA

Codice fiscale: 95039180120 Partita I.V.A.: 02481820120

Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato) :.....  
nato/a il..... a Comune ..... Provincia .....

**E**

**SOGGETTO OSPITANTE - ASL VCO, Azienda Sanitaria Locale**

Con sede legale in Via Mazzini, 117 CAP 28887 Omegna - VB

Codice fiscale/partita IVA 00634880033

Rappresentato da Chiara Serpieri nato/a il 19/07/1959 a Napoli - NA

**PREMESSO CHE**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all' articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**Oggetto della Convenzione**

1. Il soggetto ospitante ASL VCO, Azienda sanitaria Locale VCO si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi dell'Insubria, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge 24/06/1997, n. 196.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lett. d) della legge 24/6/1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

**ARTICOLO 2**

**Durata del tirocinio**

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale.
2. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

### **ARTICOLO 3** **Progetto Formativo Individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il progetto formativo deve obbligatoriamente contenere:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle coperture assicurative (infortuni e responsabilità civile).
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

### **ARTICOLO 4** **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione della relazione finale.
3. Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

### **ARTICOLO 5** **Indennità di partecipazione**

1. Nessuna indennità è prevista per la partecipazione di attività di tirocinio.

### **ARTICOLO 6** **Garanzie assicurative**

1. Il tirocinante è assicurato, a cura del soggetto promotore:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

### **ARTICOLO 7** **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso

come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica.

b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

## **ARTICOLO 8**

### **Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2026 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

## **ARTICOLO 9**

### **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
4. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.

## **ARTICOLO 10**

### **Registrazione e spese**

1. La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell’art. 10-bis del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69.

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

per l’ Università degli Studi dell’Insubria

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(o suo delegato)

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

per l’ASL VCO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(o suo delegato)

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_